

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (73)290

Vol. 1973/0045

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 290 def.

Bruxelles, 27 febbraio 1973

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa taluni dazi di base

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 290 def.

Relazione

1. Secondo le disposizioni dell'articolo 31 del Trattato d'adesione, il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni dei dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri è il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1972.

Detto dazio di base è eventualmente modificato in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 31 medesimo che dispone :

"2. Ove dopo il 1° gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra (1967) relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1."

Secondo queste ultime disposizioni il dazio di base è quindi modificato soltanto dalle successive riduzioni derivanti dai negoziati Kennedy, unicamente per i prodotti chimici dei Capitoli da 28 a 39 della TDC. Poiché l'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici è caducato, tale disposizione non ha più valore.

2. Negli accordi che la Comunità ha concluso con gli Stati dell'EFTA il dazio di base per le varie riduzioni da operare è ugualmente il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1972; tuttavia detto dazio di base è eventualmente modificato nel seguente modo :

"Se, dopo il 1° gennaio 1972, divengono applicabili talune riduzioni di dazi derivanti dagli Accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964-67), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base".

.../...

Nel presente caso, i dazi di base sono modificati da qualsiasi riduzione derivante dai negoziati Kennedy.

3. Ora, ancora recentemente i dazi relativi ai prodotti d'orologeria (Cap. 91 della TDC) non avevano subito la terza riduzione derivante dai negoziati Kennedy. Detta riduzione era subordinata alla realizzazione di alcune condizioni in materia di scambi d'articoli d'orologeria da parte della Svizzera. Queste condizioni, che fino al 1972, non erano state ritenute completamente realizzate, nel corso dello stesso anno sono state oggetto di un accordo complementare tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera. Detto accordo complementare è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 determinando l'applicazione della succitata terza riduzione di dazi.

4. Ne risulterà una riduzione dei dazi di base da prendere in considerazione nel quadro degli accordi, entrati in vigore tra la Comunità e gli Stati dell'EFTA, mentre nel quadro del Trattato di adesione essi rimarranno quelli "effettivamente applicati al 1° gennaio 1972".

Alcuni Stati dell'EFTA beneficeranno quindi all'importazione nella Comunità, di dazi applicati, inferiori a quelli dei nuovi Stati membri, anche se non è questo che intendevano i negoziatori (1).

5. Pertanto, onde mantenere la preferenza comunitaria, per i prodotti del Capitolo 91 della TDC si propone di modificare i dazi di base sui quali verranno operate le riduzioni dei dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e di riportare tali dazi di base a livello di quelli degli Stati dell'EFTA. Detti dazi sono quelli della tariffa doganale comune applicabili al 1° gennaio 1973 nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

(1) E' opportuno far notare che l'Austria ha beneficiato di un trattamento particolare concretizzato nell'accordo provvisorio.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa taluni dazi di base

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1) firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 33 dell'atto (2) ad esso allegato, di seguito denominato atto,

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'atto, le successive riduzioni, di cui all'articolo 32, dei dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria per i prodotti in libera pratica nei nuovi Stati membri devono essere operate sui dazi di base che sono i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1972; che queste disposizioni si applicano, tra l'altro, ai prodotti di cui al Capitolo 91 della tariffa doganale comune;

considerando che, per questi prodotti, a decorrere dal 1° gennaio 1973 la Comunità ha messo in applicazione la terza parte delle riduzioni tariffarie derivanti dagli accordi doganali conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964 - 1967);

considerando che, per mantenere la preferenza comunitaria, ai sensi dell'articolo 33, secondo paragrafo, dell'atto, è opportuno sostituire i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1972, in quanto dazi di base per i prodotti summenzionati, con i dazi ridotti al 1° gennaio 1973,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

(1) G U L 73 del 27 marzo 1972, pag. 5.

(2) G U L 73 del 27 marzo 1972, pag. 14.

Articolo 1

I dazi di base sui quali le successive riduzioni di cui all'articolo 32 dell'atto devono essere operate all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria, per i prodotti del capitolo 91 della tariffa doganale comune, sono i dazi della tariffa doganale comune applicabili al 1° gennaio 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente